

# BILINGUISMO E ACCESSO ALLA MAGISTRATURA IN TRENTINO-ALTO ADIGE\*

Roberto SCARCIGLIA

Borsista ERASMUS nell'Università di Barcellona

---

## 1. PREMESSA: BILINGUISMO E BUON ANDAMENTO DEGLI UFFICI

L'accesso alla funzione pubblica nella Regione Trentino-Alto Adige è regolato principalmente dagli articoli 89 e seguenti del Testo Unico delle leggi sullo Statuto speciale di autonomia, approvato con dPR 31 agosto 1972, n. 670, nonchè da numerosi articoli del dPR 26 luglio 1976, come modificato dal successivo dPR 29 aprile 1982, n. 327.

Le disposizioni in materia di bilinguismo costituiscono una delle peculiarità — se non la più rilevante — della normativa sul pubblico impiego nella Regione, in quanto — come è stato ossevato —, nei paesi che riconoscono e tutelano giuridicamente le minoranze linguistiche, «esiste un rapporto diretto e molto stretto tra il regime giuridico dell'uso delle lingue conseguente a tale riconoscimento e i criteri di selezione dei pubblici impiegati nelle diverse amministrazioni».<sup>1</sup>

Tale diretta relazione rappresenta non solo un modo di tutelare le minoranze linguistiche e di attuare il principio riconosciuto dall'art. 6 della Costituzione, ma anche di garantire al contempo, il buon andamento degli uffici pubblici, che un'altra norma costituzionale — l'art. 97 — tutela.

La duplice finalità è facilmente spiegabile, se si considera che l'Amministrazione pubblica deve confrontarsi con istanze di partecipazione sempre più incisive e con la necessità di fornire servizi di crescente qualità ai cittadini ed, inoltre, la dimensione dell'azione amministrativa, nei pae-

\* Questo lavoro è stato presentato nell'anno 1990, come ricerca nel Corso di Dottorato su *Principi d'igualtat i normalització lingüística* a cura di J. Vernet, professore titolare di Diritto costituzionale nell'Università di Barcellona.

1. P. CARROZZA, Simposi sobre criteris d'avaluació lingüística en el procés de selecció de funcionaris. «La situazione attuale in Italia», in *Revista de Llengua i Dret*, 1989, n. 12, pag. 113.

si plurilingui, è strettamente legata «alla competenza linguistica di chi produce o eroga i servizi stessi».<sup>2</sup>

La Corte Costituzionale, già con Sentenza 30 settembre-18 ottobre 1983, n. 312<sup>3</sup> considerava, infatti, che la parificazione della lingua italiana e di quella tedesca comportasse, per la Provincia di Bolzano, l'obbligo del bilinguismo per tutti i funzionari pubblici e per coloro che esercitano un servizio di interesse pubblico, considerato che in questa Provincia deve porsi sullo stesso piano l'obbligo del cittadino di lingua tedesca di conoscere la lingua italiana e, viceversa, dei cittadini di lingua italiana di conoscere quella tedesca, «nell'esercizio e per l'esercizio di quelle pubbliche funzioni e di quei servizi di pubblico interesse».

Come ha sottolineato la Corte, nella sentenza citata, «la parificazione delle lingue non rappresenta soltanto un modo di tutela di una minoranza linguistica... ma esprime il riconoscimento di una tale situazione di fatto e del dovere di ogni cittadino, quale che sia la sua madre lingua».

Da ciò deriva l'importantissima conseguenza che ogni cittadino abbia il dovere di comunicare nel miglior modo possibile con tutti gli altri cittadini, qualora eserciti pubbliche funzioni o preli servizio di pubblico interesse, rivelandosi il suo comportamento anche efficace, oltrechè efficiente, qualora comprenda pienamente le istanze, le aspettative, le richieste dei cittadini.

Ed, inoltre, il precetto, avendo come destinatari i cittadini italiani di lingua madre italiana e tedesca, realizza il principio di eguaglianza, in attuazione del principio di cui all'art. 6 della Costituzione.

Seppure, vi siano pronunce di contrario avviso,<sup>4</sup> che considerano le norme sul bilinguismo come poste a tutela di una minoranza etnica e linguistica, piú che a tutela di un interesse proprio dello Stato amministrazione, deve ritenersi che tali norme seguano un doppio binario: da una parte garantiscono, infatti, la tutela di situazioni fattuali, dall'altra le minoranze linguistiche in quanto tali.<sup>5</sup>

In aderenza ai principi sopra specificati, la stessa Corte, con sentenza

2. *Idem*, pag. 114, in cui l'A. analizza compiutamente il rapporto tra uso delle lingue e criteri di selezione linguistica.

3. In *Le Regioni*, 1984, pag. 238, con nota di A. PIZZORUSO, «Ancora su competenza legislativa regionale (e provinciale) e tutela delle minoranze linguistiche».

4. Consiglio di Stato, sez. IV, 14 marzo 1978, n. 195, in «*Consiglio di Stato*», 1978, I, pag. 374.

5. Sul punto P. CARROZZA, «Bilinguismo e buon andamento degli uffici» in *Le Regioni*, 1989, pag. 1725.

11-19 maggio 1988, n. 555,<sup>6</sup> ha precisato che le competenze in materia di stabilità del personale in servizio nei ruoli locali anche nelle eccezionali ipotesi di trasferimento del personale stesso nella Provincia di Trento, non possano venire derogate.<sup>7</sup>

Pertanto, eventuali provvedimenti della pubblica amministrazione che ledessero tale competenza —e, di conseguenza, i principi sul bilinguismo—sarebbero certamente viziati e assoggettati a tutela in sede giurisdizionale amministrativa.

Conformemente alla prevalente dottrina,<sup>8</sup> va, poi, ulteriormente rilevato che il riconoscimento dei due diversi profili, cui si è fatto cenno e che caratterizza la norme sul bilinguismo, viene effettuato per attribuire alla norma stessa il carattere di inderogabilità, che, in buona sostanza, non consentirebbe alla pubblica amministrazione «alcun margine discrezionale nelle modalità attraverso cui si realizza l'esigenza di buon andamento garantito dall'art. 97 della Costituzione».

Considerando, infine, che questa norma si rivolge prevalentemente al legislatore, appare chiaro il motivo per cui la Corte Costituzionale nella sentenza 8-28 luglio 1988, n. 927,<sup>9</sup> oltreché sottolineare l'obbligo del rispetto delle regole del bilinguismo, evidenzia l'esigenza di non ritardare ulteriormente la definizione normativa dei ruoli per assicurare il rispetto puntuale delle garanzie statutarie in materia.

## 2. REQUISITI PER L'ACCESSO ALLA MAGISTRATURA ORDINARIA IN TRENTINO-ALTO ADIGE: L'APPARTENENZA AD UNO DEI TRE GRUPPI ETNICI DELLA REGIONE

L'accesso alla magistratura ordinaria, avviene in Italia, quasi esclusivamente mediante il concorso per uditore giudiziario, anche se sono formalmente previsti altri mezzi di reclutamento.<sup>10</sup>

Alle norme generalmente dettate per l'accesso, fa eccezione il caso della Provincia di Bolzano, per la quale non solo viene bandito un concorso riservato, ma vengono richiesti nel bando di concorso due ulteriori requi-

6. In *Giurisprudenza Costituzionale*, 1988, I, pag. 2581 e segg.

7. Ciò, per l'evidente motivo che il personale della Provincia di Trento, operando sul territorio regionale, finirà per occuparsi anche della Provincia di Bolzano.

8. P. CARROZZA, «Bilinguismo», *op. cit.*, pag. 1725.

9. In *Le Regioni*, 1989, pag. 1716 e segg.

10. Ad esempio, l'art. 32 dell'attuale Ordinamento giudiziario prevede la nomina da parte del Consiglio Superiore della Magistratura di vice pretori onorari.

siti, rispetto ad analoghi concorsi banditi a livello nazionale: è necessario che l'aspirante sia cittadino italiano ed appartenga ad uno dei tre gruppi etnici di lingua tedesca, italiana e ladina della regione e, inoltre, sia in possesso — o in attesa del rilascio — dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, previsto dall'art. 5 del DPR 26 luglio 1976, n. 752.

Entrambi i requisiti vengono verificati sulla base di successivi inequivoci accertamenti o in base alla produzione di certificati.

Per quanti riguarda il primo requisito, e cioè la dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico,<sup>11</sup> sembrano opportune alcune considerazioni.

In primo luogo, va rilevato che la mancata appartenenza ad uno dei tre gruppi etnici di lingua tedesca, italiana e ladina della Regione Trentino-Alto Adige costituisce causa di esclusione del concorso.

La dichiarazione di appartenenza ad un gruppo etnico, rispetto ad un altro, non è priva di significato se si pensa che, ai sensi dell'art. 89 dello Statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige, i posti dei ruoli degli uffici dell'amministrazione statale e della magistratura, situati in Provincia di Bolzano, vengono riservati a cittadini appartenenti ai tre diversi gruppi linguistici, proporzionalmente alla loro consistenza accertata in occasione dell'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

Si tratta di una ripartizione ispirata al principio della c.d. «proporzionale etnica»,<sup>12</sup> atta a garantire alle minoranze linguistiche l'accesso ai pubblici uffici, in condizione di parità rispetto agli altri cittadini e, a seguito di tale ripartizione, si verifica che «qualora la regola sia applicata in un ambito territoriale nel quale la minoranza costituisca la maggioranza della popolazione residente, la minoranza stessa riesca a controllare gli uffici pubblici situati dove risiede».<sup>13</sup>

Tuttavia, proprio in ordine alla determinazione proporzionale dei diversi gruppi etnici presenti nella Regione, numerosi problemi si sono posti in occasione dell'ultimo censimento del 1981.<sup>14</sup>

11. Su tale problematica, cfr. il saggio di P. CARROZZA, «La dichiarazione di appartenenza ai gruppi linguistici nella Provincia di Bolzano», in *Le Nuove Leggi Civili e Commentate*, 1983, pag. 1137 e segg.

12. Cfr. P. CARROZZA, «La situazione attuale», *op. cit.*, pag. 128, il quale rileva che l'istituto della proporzionale etnica «costituisce una forma particolarmente intensa di applicazione del più generale principio dell'accesso su basi di parità degli appartenenti alla minoranza alle cariche e agli uffici pubblici».

13. P. CARROZZA, «La dichiarazione», *op. cit.*, pag. 1139.

14. Cfr. R. GERMINIASI, «Censimenti 1981: Minoranze e gruppi linguistici in Alto Adige», in *Stato Civile Italiano*, 1981, pag. 615 e segg.; G. CONRADO, «Minoranze lingui-

L'Istituto Centrale di Statistica rivela, infatti, che accanto ai tre gruppi previsti dallo Statuto di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige vi sarebbe un altro gruppo, costituito da coloro che dichiarano di appartenere ad un gruppo diverso da quelli tedesco, italiano e ladino.

Inoltre, come è stato rilevato,<sup>15</sup> si pone il problema delle implicazioni giuridiche che la dichiarazione di appartenenza comporta, rispetto alla veridicità delle dichiarazioni e alla reale consistenza dei gruppi linguistici.

Appare evidente che laddove il bando di concorso preveda ad esempio sette posti di uditore giudiziario e li ripartisca, riservandone quattro al gruppo etnico di lingua tedesca, due a quello di lingua italiana ed uno per quello di lingua ladina,<sup>16</sup> possa ritenersi più vantaggioso per l'aspirante dichiarare nella domanda di concorso di appartenere al gruppo etnico di lingua tedesca, per vedere raddoppiate le sue possibilità di risultare vincitore del concorso medesimo.

La dichiarazione non sarebbe verificabile, giacché ai sensi dell'art. 19 del RDL n. 1285 del 1929 e dei principi generali che regolano i censimenti, non è consentito l'uso individuale di notizie acquisite in quella sede.

Ulteriori dubbi venivano posti dalla dottrina in relazione alla irrevocabilità della dichiarazione per tutto il periodo del decennio, come anche nel caso di matrimoni misti, circa l'appartenenza dei figli minori.

In ogni caso il Consiglio di Stato, con la decisione 7 giugno 1984,<sup>17</sup> dichiarava legittimo il Regolamento di esecuzione del 12° Censimento generale della popolazione, di cui al dPR 28 settembre 1981, pur in assenza di una specifica previsione per i cittadini residenti in Sudtirolo appartenenti al gruppo c.d. «mistilingue» o ad altro gruppo diverso dal tedesco, italiano e ladino.

A definire, parzialmente, questi interrogativi interveniva il dPR 3 aprile 1985, n. 108, il quale nel dettare disposizioni in materia di censimento, ampliava l'originario contenuto dell'art. 18 del dPR 752 del 1976, anche con riferimento alla dichiarazione relativa a minori, figli di genitori appartenenti a gruppi linguistici diversi, ma soprattutto prevedeva all'art. 2 la facoltà di rettificare entro sei mesi dall'entrata in vigore del dPR la dichiarazione resa, ma soprattutto di rendere la medesima dichiarazione in caso di comportamento omissivo.

---

stiche nel Trentino-Alto Adige. Rilevazione e certificazione del gruppo linguistico di appartenenza», *Ibidem*, 1979, pag. 356 e segg.

15. P. CARROZZA, «La dichiarazione», *op. cit.*, pag. 1150.

16. Si tratta del numero dei posti messi a concorso con il decreto ministeriale 16 dicembre 1989, ampliato con successivo decreto 12 maggio 1990.

17. *In Foro italiano*, 1985, III, pag. 16.

Restava, tuttavia, irrisolto il problema dei mistilingue e il Consiglio di Stato, in sede di giudizio di ottemperanza, con decisione della Sezione IV, in data 7 agosto 1987, evidenziava l'obbligo di provvedere, da parte del Governo, all'emanazione di norme regolamentari, che consentissero la ripetizione delle operazioni di censimento per coloro che nel 1981 non resero la prescritta dichiarazione non essendo prevista la appartenenza al gruppo «misto» in quanto mistilingui o ad «altro gruppo» in quanto alloglotti.

Questo ed altri problemi legati alla dichiarazione di appartenenza necessitano, tuttavia, di una soluzione legislativa maggiormente adeguata, che, secondo dottrina autorevole «toccherà allo Stato dettare non sembrando che la Regione e la Provincia di Bolzano possano farvi fronte utilizzando soltanto i poteri attribuiti loro dagli artt. 13, 14, 15 della legge 11 marzo 1972, n. 118<sup>18</sup> e, in ogni caso, si riproporranno in occasione del prossimo censimento del 1991, per il quale è già iniziata l'attività preparatoria.

In ordine, poi, alla proporzionale etnica va ulteriormente sottolineato che anche di recente la Corte Costituzionale, con Sentenza 13-29 dicembre 1989, n. 585,<sup>19</sup> ha affrontato il tema, proprio in relazione alle modificazioni alle piante organiche dei magistrati di alcuni uffici giudiziari della Provincia di Bolzano, avvenute a seguito del dPR 4 febbraio 1989.

Secondo quanto sostenuto dalla ricorrente Regione Autonoma, il decreto impugnato essendo stato emanato senza rispettare la procedura di cui all'art. 107 dello Statuto speciale, che prescrive, a tutela delle minoranze linguistiche, la previa consultazione della apposita Commissione paritetica, violerebbe gli artt. 89, 100, 107 dello Statuto medesimo, nonché gli artt. 33, 34 e la tabella 23 de dPR n. 752 del 1976.

Di conseguenza, non sarebbe rispettato il principio consistente nella riserva ai cittadini appartenenti ai diversi gruppi linguistici dei posti di ruolo del personale civile delle amministrazioni dello Stato aventi uffici nella Provincia: nel caso di specie veniva disposto l'inserimento nelle piante organiche di cinque nuovi posti di magistrato del pubblico ministero adetti alla Pretura circondariale di Bolzano, oltreché veniva attribuito un posto di magistrato di appello in funzione di consigliere pretore dirigente,

18. U. POTOTSCHNIG, «Trentino-Alto Adige», in *Novissimo Digesto Italiano*, vol XIX, pag. 681, nota 3. L'A. ravvisa, inoltre, la necessità che «in sede di censimento si accerti non soltanto il numero e gli altri dati obiettivi relativi all'identità, ma si registri con effetto costitutivo la volontà che i cittadini, singolarmente devono esprimere in ordine al gruppo linguistico al quale ritengono di appartenere».

19. La sentenza è pubblicata in *Gazzetta Ufficiale-Serie speciale*, 3 gennaio 1990, pag. 29 e segg.

in luogo di un posto di magistrato di tribunale o di uditore in funzione di pretore.

La Corte, ritenendo che le modificazioni vengono a risolversi in un potenziamento degli Uffici della Provincia di Bolzano, che non comprime la riserva dei posti già inseriti nelle relative piante organiche, afferma che il rispetto del principio della proporzionale etnica deve essere verificato scrupolosamente in sede di copertura dei posti e, pertanto, il ricorso della Provincia di Bolzano viene dichiarato inammissibile.

Questo principio già affermato dalla Corte nella Sentenza n. 927 del 1988, appare criticabile giacché il rispetto delle regole del bilinguismo, verificato in sede di copertura dei posti rischierebbe di ridursi a mera affermazione di principio, in caso di mancata partecipazione al concorso dei soggetti forniti del requisito richiesto,<sup>20</sup> con la conseguente potenziale violazione delle esigenze di buon andamento dell'amministrazione pubblica che le norme sul bilinguismo, come sopra si è rilevato, tendono a realizzare.

### 3. SEGUE: IL POSSESSO DELL'ATTESTATO DI CONOSCENZA DELLE LINGUE ITALIANA E TEDESCA

Il secondo requisito per l'accesso alla carriera giudiziaria nella Provincia di Bolzano è rappresentato dal possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue italiana e tedesca conformemente a quanto previsto dall'art. 4 del dPR 26 luglio 1976, n. 752.<sup>21</sup>

Prima di affrontare lo specifico tema, sembra opportuno sottolineare che già con il dPR 21 novembre 1951, n. 1356, veniva consentito alle amministrazioni pubbliche di prevedere una riserva di posti per i candidati che avessero superato, tra le prove (da prevedere come) obbligatorie, anche una prova di lingua tedesca.<sup>22</sup>

20. Così P. CARROZZA, «Bilinguismo», *op. cit.*, pag. 1728.

21. Per sottolineare l'importanza della conoscenza delle due lingue, per le finalità sottese a tale conoscenza, basti ricordare che, in materia di insegnamento, deno essere dichiarati decaduti dalla nomina, ai sensi della legge 20 maggio 1982, n. 270, i vincitori del concorso che non presentino l'attestato di superamento dell'esame di bilinguismo o il certificato del colloquio contemplato all'art. 17 dPR 20 gennaio 1973, n. 116 (Cfr. Consiglio di Stato, VI Sezione, 15 aprile 1989, n. 431, in *Massimario completo della Giurisprudenza del Consiglio di Stato*, 1989, pag. 166).

22. La disposizione veniva prorogata di cinque anni con effetto dal 14 gennaio 1957 dal dPR 29 dicembre 1956, n. 1507; di altri cinque anni dal dPR 24 gennaio 1962, n. 46, e di ulteriori cinque anni del dPR 4 luglio 1967, n. 638, con effetto dal 16 gennaio 1967.

Su questa disposizione si innesta il successivo dPR 23 maggio 1960, n. 671, in cui si prevede espressamente che «i cittadini italiani di lingua tedesca della Provincia di Bolzano partecipanti ai concorsi con riserva di posti a favore di candidati che dimostrino di conoscere la lingua tedesca», indetti ai sensi del summenzionato dPR n. 1356 del 1951 — e, quindi, con riserva di posti — «hanno facoltà, qualora espressamente lo richiedano, di sostenere in luogo della prova in lingua tedesca..., tutte le prove obbligatorie di esame nella suddetta lingua», anche se devono dimostrare, mediante prova di esame, scritta e orale, la conoscenza della lingua italiana.

Il provvedimento appare di enorme importanza perché introduce per i cittadini italiani di lingua tedesca la facoltà di sostenere le prove d'esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca.

A limitare, tuttavia, la portata della disposizione è il suo collegamento con il precedente dPR n. 1356 del 1951: giacché, soltanto se l'Amministrazione prevede tra le modalità del concorso l'uso della lingua tedesca, opera il meccanismo, sopra menzionato, che consente ai candidati di sostenere le prove in lingua tedesca.

Ulteriore previsione contenuta nel dPR 671 del 1960 è la facoltà per il Governo di disporre, in deroga, che le Amministrazioni dello Stato bandiscano concorsi riservati ai candidati che dimostrino di conoscere la lingua tedesca (art. 2).

Con l'entrata in vigore del dPR 31 agosto 1972, n. 670,<sup>23</sup> viene superata la facoltà discrezionale dell'Amministrazione, con l'istituzione della riserva a favore dei cittadini dei tre gruppi linguistici (art. 89) ed, inoltre, vengono estese le disposizioni sulla riserva medesima e sulla ripartizione proporzionale anche al personale della magistratura giudicante e requirente.

Per quanto riguarda, invece, l'uso della lingua tedesca, ogni dubbio viene risolto dal dPR 26 luglio 1976, n. 752, che prevede la facoltà per gli aspiranti ad assunzioni negli uffici giudiziari a sostenere le prove d'esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca, secondo l'indicazione da effettuarsi nella domanda di ammissione (art. 20): la norma si applica anche ai magistrati, in virtù del rinvio di cui all'art. 39 del dPR 752 del 1976.

L'accertamento della conoscenza della lingua italiana e tedesca è affidato a una o più commissioni nominate con decreto del Commissario di Governo, d'intesa con la Provincia (art. 3, dPR 752 del 1976).

23. Nel 1972 scade l'ultima proroga al dPR 21 novembre 1951, n. 1356, con la conseguenza che il meccanismo della riserva ha operato senza soluzione di continuità, con l'entrata in vigore del dPR 670 del 1972.

Per i posti riservati al gruppo linguistico ladino, la conoscenza della lingua viene accertata da una commissione composta da due membri appartenenti al gruppo ladino, nominata con i criteri utilizzati per la formazione delle commissioni per l'esame di lingua tedesca (art. 3, dPR 327 del 1982).

L'art. 5 del dPR 29 aprile 1982, sostituendo l'art. 5 del precedente dPR 752 del 1976, chiarisce in cosa consiste l'accertamento della conoscenza della lingua: per l'accesso alla carriera di uditore giudiziario — che presuppone il diploma di laurea in giurisprudenza — è necessario sostenere due prove scritte ed una orale.

Le prove scritte consistono in traduzioni di testi originali di difficoltà equivalente delle due lingue nell'altra lingua, in cui il candidato può consultare un dizionario di lingua tedesca e uno di lingua italiana, mentre la prova orale consiste in una conversazione di difficoltà equivalente nelle due lingue.

L'accertamento della conoscenza delle due lingue viene affidato ad una o più commissioni, nominate, d'intesa con la Provincia di Bolzano, con decreto del commissario di Governo e, inoltre, tra quest'ultimo e la Provincia vengono periodicamente concordati i criteri per la valutazione della conoscenza delle due lingue, al fine di assicurare il buon andamento del servizio e, soprattutto, garantire il soddisfacimento delle istanze dei gruppi etnici minoritari.

Ai fini della partecipazione agli esami di accertamento della lingua italiana e tedesca, il cittadino non residente in Provincia di Bolzano deve rendere, ai sensi dell'art. 12 del dPR 327 del 1982, la dichiarazione di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici della provincia stessa dinanzi al segretario comunale o altro funzionario incaricato del Sindaco, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.<sup>24</sup>

Per garantire il regolare svolgimento dell'esame, le commissioni sono presiedute da un commissario appartenente al gruppo linguistico diverso da quello cui appartiene l'esaminando.

Inoltre, per favorire il pieno possesso della lingua italiana e di quella tedesca, vengono istituiti d'intesa tra il commissario di Governo e la Provincia, corsi di addestramento linguistico.

Va, infine, rilevato che la Corte Costituzionale, nella sentenza 11-19 maggio 1988, n. 571,<sup>25</sup> ha stabilito che la facoltà di sostenere le prove

24. Va ricordato che prima di autenticare la firma del cittadino che rilascia la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il segretario comunale o il funzionario incaricato avverte il dichiarante della responsabilità cui può andare in contro in caso di dichiarazione falsa o reticente.

25. In *Le Regioni*, 1988, pag. 283 e segg.

di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca, nell'ipotesi di cui all'art. 20 del DPR n. 752 del 1976, non richiede di essere esplicitamente prevista in ciascun bando di concorso, giacché si tratta di una regola incontrovertibilmente seguita e, di conseguenza, implicitamente contenuta sia nella legge sia nei bandi, oggetto di impugnazione, con la conseguenza che i candidati potevano sostenere le prove di esame nella lingua prescelta.

#### 4. USO DELLA LINGUA NEGLI UFFICI GIUDIZIARI

Dalle considerazioni fin qui esposte, appare evidente l'intenzione del legislatore statutario di garantire alla popolazione di lingua tedesca, ladina e, naturalmente, italiana la concreta possibilità di utilizzare la propria lingua in sede giudiziaria.

In proposito, già il DPP 3 gennaio 1960, n. 103, disponeva all'art. 3 che gli organi degli uffici giudiziari dovessero utilizzare la lingua tedesca nei rapporti con i cittadini appartenenti al medesimo gruppo linguistico, salva la redazione in lingua tedesca ed italiana, qualora non risultino elementi tali in ordine alla lingua presunta delle parti.<sup>26</sup>

Sotto il profilo concreto questa norma si traduce nei seguenti principi:

a) Traduzione nella lingua italiana o tedesca, a richiesta del destinatario, degli atti o documenti notificati ad istanza di parte.

b) Uso della lingua tedesca da parte degli uffici giudiziari (comunicazioni di garanzia, mandati ed ordini di comparizione, mandati ed ordini di cattura, decreti di citazione a giudizio).

c) Redazioni dei verbali in lingua italiana e contestuale redazione anche in lingua tedesca, nonché verbalizzazioni in lingua tedesca delle dichiarazioni orali rese in lingua tedesca.

d) Lettura del dispositivo della sentenza anche in lingua tedesca, qualora l'imputato, il responsabile civile, la parte civile siano presenti e si siano serviti della predetta lingua.

e) Possibilità di traduzione in lingua tedesca, ove la parte ne faccia richiesta, della motivazione della sentenza.

Ne consegue che la violazione delle garanzie attribuite a difesa della lingua d'origine del soggetto processuale comporta la nullità degli atti del

26. Analogamente, l'art. 100 dello Statuto speciale di autonomia recita: «I cittadini di lingua tedesca della Provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari.»

processo medesimo, anche tenuto conto che il principio della difesa rappresenta uno dei pilastri del sistema processuale italiano.

Le garanzie fin qui evidenziate vanno applicate anche agli appartenenti al gruppo linguistico ladino.

## 5. LA SEZIONE AUTONOMA DI BOLZANO DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL TRENTO-ALTO ADIGE

L'attuazione della sezione autonoma per la provincia di Bolzano del Tribunale Amministrativo Regionale del Trentino-Alto Adige,<sup>27</sup> prevista dall'art. 90 dello Statuto,<sup>28</sup> avviene, sotto il profilo formale, con il DPR 6 aprile 1984, n. 426, che contiene le norme di attuazione dello statuto speciale concernenti sia l'istituzione del Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, che della sezione autonoma di Bolzano.

Tuttavia, sono necessarie altre disposizioni per l'insediamento del Tribunale a Trento,<sup>29</sup> e per l'insediamento della sezione autonoma di Bolzano.<sup>30</sup>

La composizione della sezione autonoma di Bolzano è improntata al principio di tutela della parità linguistica tra i due principali gruppi etnici e, di conseguenza, anche i requisiti di accesso — come, del resto, l'intero sistema — vengono parzialmente modificati.

Secondo i principi contenuti nello Statuto speciale di autonomia, agli artt. 990-93, la sezione di Bolzano viene a caratterizzarsi per le seguenti peculiarità:<sup>31</sup>

a) I componenti della sezione devono appartenere in egual numero ai due maggiori gruppi linguistici.

27. Sul punto, *cfr.* P. CARROZZA, «Problemi relativi all'attuazione della sezione di Bolzano del Tribunale Amministrativo Regionale del Trentino-Alto Adige», in *Le Regioni*, 1980, pag. 941 e segg.; G. ROEHRSEN, «Considerazioni sui Tribunali Amministrativi per la Sicilia e il Trentino-Alto Adige», in *Nuova Rassegna*, 1977, pag. 847 e segg.; C. TALICE, «Il completamento del sistema di giustizia amministrativa. La sezione autonoma del Tribunale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige», in *Rivista Amministrativa*, 1989, pag. 854 e segg.; M. CAMMELLI, «La specialità della Provincia di Trento nel suo contesto: profili istituzionali», in *Le Regioni*, 1988, pag. 1240 e seg.

28. L'art. 90 del DPR 31 agosto 1972, n. 670, recita: «Nel Trentino-Alto Adige è istituito un tribunale regionale di giustizia amministrativa con una autonoma sezione per la provincia di Bolzano, secondo l'ordinamento che verrà stabilito a riguardo».

29. Con il DPR 24 marzo 1986, veniva fissata al 12 maggio 1986 la data di insediamento del Tribunale Amministrativo Regionale di Trento.

30. La sezione autonoma di Bolzano del Tribunale Regionale Amministrativo, a seguito del DPR 21 febbraio 1989, iniziava la sua attività il 20 marzo 1989.

31. La classificazione è di C. TALICE, «Il completamento», *op. cit.*, pag. 858 e seg.

b) La metà dei componenti della sezione viene nominata dal consiglio provinciale di Bolzano.

c) I presidenti della sezione si succedono per eguale periodo di tempo con alternanza dei due gruppi linguistici.

d) Il presidente della sezione ha voto determinante in caso di parità di voti, ad eccezione dei ricorsi avverso provvedimenti lesivi del principio di parità tra i gruppi linguistici.

e) Nei giudizi di appello al Consiglio di Stato sulle decisioni della Sezione di Bolzano fa parte un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca della Provincia di Bolzano.

Come appare evidente, l'ordinamento comune è stato in parte modificato onde garantire il principio di parità linguistica tra i principali gruppi etnici.

Sul punto, si ritiene che la diversificazione della sezione di Bolzano, rispetto al sistema generale, rappresenti «una forma di tutela minoritaria a carattere positivo e come tale derogatoria ed eccezionale».<sup>32</sup>

E, del resto, «con la costituzione del Tribunale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige si è finalmente realizzata la parità di tutti i cittadini nei confronti dell'accesso al giudizio»<sup>33</sup> amministrativo, ponendo su un piano di parità non solo gli appartenenti ai diversi gruppi linguistici, ma anche tutti i cittadini del Trentino-Alto Adige rispetto agli abitanti delle altre regioni italiane.

Va, tuttavia, sottolineato che la Sezione Autonoma del Tribunale Amministrativo Regionale per la Provincia di Bolzano è composta con criterio paritetico e non proporzionale, come accade per gli organi a composizione ristretta, per i quali la regola della proporzionalità non può venire fedelmente applicata.<sup>34</sup>

Tale deroga è stata giustificata con la peculiare competenza della Sezione, che richiede giudici particolarmente sensibili «dato che essi debbono valutare non solo gli aspetti formali, ma anche quelli sostanziali delle questioni cadute in giudizio».<sup>35</sup>

32. P. CARROZA, «Problemi relativi», *op. cit.*, pag. 949. Contra G. ROEHRSEN, «Considerazioni», *op. cit.*, pag. 852, il quale rileva che «se l'ordinamento regionale impone un adattamento del principio di eguaglianza, in quanto vuole che ogni Regione possa, entro certi limiti, adottare norme proprie e diverse, ma ciò non può mai toccare alcuni cardini essenziali dello Stato italiano, che è pur sempre unitario, fra l'alto anche nel settore della giustizia».

33. C. TALICE, «Il completamento», *op. cit.*, pag. 860.

34. U. POTOTSCHNIG, «Trentino-Alto Adige», *op. cit.*, pag. 682.

35. Relazione governativa al disegno di legge costituzionale, in *Atti parlamentari*, Camera dei Deputati, V<sup>a</sup> Legislatura, Documenti, stampato n. 2216, pag. 10.

## 6. CONCLUSIONI

Dal quadro fin qui brevemente delineato emergono alcune problematiche non del tutto definite, la cui soluzione appare necessaria per una migliore tutela delle minoranze linguistiche in materia di accesso alla funzione giudiziaria.

In primo luogo, non è stato ancora definitivamente risolto il problema di quei soggetti che non dichiarano di appartenere ad uno dei tre gruppi linguistici (italiano, tedesco, ladino), come i «mistilingui» o i cittadini residenti in Provincia di Bolzano ma appartenenti ad un gruppo etnico diverso, e che, in base alle disposizioni di attuazione, vengono esclusi dal godimento di alcuni diritti fondamentali, e per quanto riguarda il presente lavoro, dall'accesso alla funzione giudiziaria.

Ma, nonostante sia stato espressamente previsto dal Consiglio di Stato l'obbligo di una integrazione della disposizione di cui al DPR 542 del 1981, certamente necessaria in vista delle operazioni di censimento 1991, non sembra ancora avviato a soluzione il problema della dichiarazione dei «mistilingui» e degli appartenenti ad altri gruppi linguistici.<sup>36</sup>

È, tuttavia, auspicabile che, nel dettare le norme regolamentari di esecuzione del censimento 1991, il Governo provveda ad una revisione dei criteri dichiarativi di appartenenza linguistica, adeguando la normativa di attuazione statutaria con la garanzia della «legittima» presenza dei dichiaranti «alloglotti» e «mistilingui».

Ulteriore problema sorge per i ladini, che, costituendo il gruppo maggiormente minoritario, sono sfavoriti nell'accesso ai pubblici impieghi, e in particolar modo potrebbero venire discriminati in relazione a quegli impieghi pubblici relativi a posti localizzati al di fuori della zona considerata ufficialmente ladina, in cui finiscono per restare confinati.<sup>37</sup>

Resta, inoltre, irrisolto il problema della previsione di nuovi posti in organico, con il meccanismo della successiva verifica, che altera le regole del bilinguismo, come pure vi sono ancora dei dubbi sulla legittimità costituzionale della diversità della sezione di Bolzano del Tribunale Amministrativo Regionale rispetto al sistema generale.

La risoluzione di questi ed altri problemi è certamente necessaria per assicurare ai cittadini residenti in Provincia di Bolzano, e più in generale

36. *Cfr.*, in proposito, P. CARROZZA, «Il Consiglio di Stato "corregge" la normativa sui censimenti linguistici in Sudtirolo», in *Foro italiano*, 1988, III, pag. 73 e segg.

37. Così P. CARROZZA, «La dichiarazione», *op. cit.* pag. 1152.

nella Regione, non solo l'accesso alla funzione giudiziaria, ma anche l'accesso al giudizio in condizioni di eguaglianza.

Si tratta di un compito certamente non facile, ma che attiene a norme di attuazione e di completamento del quadro della «questione sudtirolese», la cui definizione non appare più procrastinabile da parte del Governo, tenuto, ulteriormente, secondo le indicazioni del Parlamento, anche alla revisione delle norme già emanate e rivelatesi «fonte di tensione».<sup>38</sup>

38. Sul punto, *cfr.* diffusamente P. CARROZZA, «La Corte ribadisce la competenza regionale in tema di misure di tutela delle minoranze linguistiche», in *Le Regioni*, 1988, n. 1, pag. 184 e segg.